

Tribunale Milano, sez. I, 13 gennaio 2021, n. 180. Giudice Flamini.

Fatto e Diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, la X. & Co. S.a.s. di Pa. X. & C. (di seguito X.) ha convenuto, dinanzi a questo Tribunale, la E.-M. di Co. Re. & C. s.a.s. (di seguito, EM) chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sulla convenuta, con vittoria di spese.

A sostegno delle domande proposte, parte attrice ha dedotto: che la società X. era stata costituita l'8.1.2015 per lo svolgimento dell'attività di parrucchiere e barbiere in Milano dalla sig.ra Pa. X. e dal sig. Y. Fa.; che la sig. Pa. aveva svolto per anni il ruolo di responsabile tecnico presso l'esercizio commerciale della figlia Pe. Ma. in Milano, in Via P. e aveva deciso di continuare questa attività avendo acquisito nel tempo un rapporto fidelizzato con la clientela; che la società attrice aveva, per questo, acquistato le attrezzature di Pe. Ma. con gli arredi del negozio e aveva cercato un locale commerciale in una zona antistante a quella precedente onde consentire il mantenimento del relativo giro d'affari; che tali attività erano coordinate dallo Studio E. che, senza alcuna abilitazione, aveva svolto, attività di commercialista e consulente del lavoro, prima in favore di Pe. Ma. ed in seguito della S.; che la sede sociale della nuova società era stata ubicata in Milano, via P., in attesa di individuare il locale commerciale adeguato; che, nel mese di luglio dello stesso anno, la sig. Pa. aveva trovato un nuovo locale, sito in via F., di minori dimensioni e costi, ove aveva deciso di aprire la sua nuova attività; che la sig. Pa. si era recata presso lo studio E.-M., ove aveva richiesto la consulenza per l'espletamento di tutte le incombenze burocratiche necessarie alla nuova apertura, nonché per la verifica in ordine alla idoneità dei locali allo svolgimento dell'attività di parrucchiera in rilievo con i dettami del Regolamento Edilizio del Comune di Milano; che in data 30.7.2015 lo studio E.-M. aveva provveduto alla compilazione della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e in data 22.9.2015 lo studio aveva effettuato la comunicazione di variazione di Unità locale al Registro delle Imprese di Milano; che, nel corso del mese di gennaio 2016, la società aveva ricevuto una ispezione da parte di due agenti di Polizia Locale di Milano, Servizio Annonaria e Commerciale, i quali avevano provveduto alla verifica della struttura ed avevano fatto presente che erano state inviate varie comunicazioni alla sede di Via P. e mai riscontrate in quanto dalla visura camerale risultava ancora indicata come sede dell'attività; che, durante l'accertamento gli Ispettori del Servizio Annonaria, per il tramite di Pa. X., si erano messi in contatto telefonico con lo studio E.-M. spiegando la necessità di provvedere alla chiusura dell'unità locale di Via P. ; che la convenuta, invece di comunicare anche la chiusura dell'unità locale di Via P. , si era limitata a comunicare il trasferimento della sede; che il 23.11.2016 la società attrice riceveva un'ispezione dell'ATS, nel corso della quale veniva evidenziata la presenza di irregolarità edilizie all'interno del negozio, così come previste all'esito della recente adozione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano e che imponevano la necessità di realizzare un servizio igienico con accesso per i disabili per i nuovi esercizi commerciali aperti dopo la sua adozione; che le titolari dello studio convenuto, informate da parte attrice, avevano contestato le risultanze dell'accertamento dell'ATS, deducendo che, sulla base del Regolamento Edilizio di Milano, e i locali risultavano idonei all'espletamento dell'attività di parrucchiere; che, senza comunicare alcunché alla sig. Pa., la società convenuta aveva inviato all'ATS una richiesta di proroga per l'adempimento delle prescrizioni; che il 1.3.2017, in sede di secondo sopralluogo, i funzionari dell'ATS avevano confermato che l'attività era stata avviata in violazione delle norme vigenti; che, solo in occasione di un accesso presso la Sezione Area Attività Produttive e Commercio del Comune di Milano l'attrice aveva appreso che, in data 27.1.2016, era stata presentata dallo studio convenuto una SCIA, dalla stessa mai sottoscritta (e, dunque, con firma non autentica); che, in conseguenza della presentazione della predetta SCIA, la X. era stata sottoposta ad un controllo secondo le disposizioni (più stringenti) del nuovo Regolamento Edilizio; che il

Comune di Milano, in data 28.3.2017, aveva aperto il procedimento amministrativo a sensi L. 241/1990 che si era concluso con la chiusura dei locali commerciali.

Premessi tali elementi in fatto, la società attrice ha dedotto: che lo studio convenuto aveva erroneamente comunicato il trasferimento di sede (invece che la chiusura del locale di Via P.), con una dichiarazione sottoscritta da soggetto non autorizzato; che tale condotta aveva causato la chiusura dei locali commerciali; che, all'epoca della prima Scia, il Regolamento del Comune di Milano non richiedeva la presenza di un bagno con accesso per le persone disabili; che, dal disciplinare di incarico, emergeva come lo studio convenuto avesse sempre svolto attività tipiche di soggetti iscritti ad Albi, quali commercialisti e consulenti del lavoro, mentre né Co. Mo. né Co. Re. risultavano iscritte ad alcun Albo professionale; che i danni subiti dall'attrice erano relativi ai costi sostenuti per l'apertura del nuovo negozio (pari ad E.15.683,12) ed al mancato guadagno conseguente alla chiusura dell'attività commerciale (da quantificare sulla base di una quota dell'utile netto degli ultimi mesi, da moltiplicare per i 6 anni del canone di locazione commerciale).

Ha concluso chiedendo: "accertata la condotta negligente, imperita e imprudente di E.-M. S.a.s. di Co. Re. & C. S.a.s., nonché l'illegittima condotta consistita nell'aver presentato telematicamente una Scia a nome di X. & Co. S.a.s. di Pa. X. & Co. senza alcuna abilitazione e/o comunque autorizzazione, come meglio descritto in atti e per le causali di cui in narrativa, condannare la società convenuta a risarcire il danno derivato alla società attrice nella misura in corso di causa determinanda e/o comunque facendo ricorso al prudente apprezzamento del Giudice e al criterio equitativo".

Ritualmente citata si è costituita la EM deducendo: che la società convenuta non aveva mai svolto attività per le quali era richiesta un'abilitazione; che il 16.09.2015 la EM aveva comunicato al Registro delle Imprese di Milano lo spostamento della sede legale di X. & Co. da via P. 16 a Pi. Fi., come risultante incontestabilmente la visura storica; che era stato, altresì, comunicato anche al Comune la variazione della sede legale (e, non invece, la variazione del luogo di espletamento dell'attività commerciale, che non era stata mai effettuata in via P. dall'attrice); che le contestazioni del 23.11.2016 si riferivano non alla mancata comunicazione della chiusura di un'unità locale, ma alla mancata ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento del Comune di Milano; che, ricevuto il verbale di contestazione del 23.11.2016, in data 19.12.2016 la signora Pa., legale rappresentante di X. & Co., aveva incaricato la EM di trasmettere una richiesta di proroga al Comune, al fine dichiarato di "effettuare le opere richieste di adeguamento alle normative vigenti"; che i rilievi svolti dall'Ente comunale non potevano essere imputati all'operato di EM, bensì ad un errore in cui è incorso il Comune, il quale, anziché considerare la trasmissione del 27.01.2016 come la comunicazione di spostamento della sede legale da via P. a Piazza F., l'aveva erroneamente valutata come apertura di nuova attività; che non vi era alcuna responsabilità EM in relazione alla chiusura dell'attività di parrucchiere da parte di X. & Co., chiusura che era scaturita da una consapevole decisione dell'attrice di non realizzare il servizio igienico accessibile alle persone disabili; che i danni lamentati dall'attrice erano riferibili esclusivamente alla decisione dell'attrice di non adeguarsi alle prescrizioni dell'ente comunale e/o di non impugnare il provvedimento amministrativo di diniego; che i documenti prodotti non erano idonei a fornire la prova dei ricavi ottenuti; che, per trasmettere le comunicazioni al SUAP (ovvero allo sportello unico attività produttive del Comune) non era richiesta l'iscrizione ad alcun albo, essendo sufficiente la registrazione e l'indicazione di una valida pec; che la società convenuta non aveva svolto attività per le quali fosse necessaria iscrizione ad un albo, ma aveva provveduto unicamente all'elaborazione dei dati contabili, finalizzata alla compilazione dei modelli F23 e F24 per l'evasione delle imposte (IVA, INAIL, IRAP, spesometro), nonché alla elaborazione delle buste paga; che tutte le attività fiscali per le quali era richiesta l'iscrizione ad apposito albo, erano svolte da uno studio professionale esterno (Professional Consulting s.r.l.; Dr. De Do.); che la società attrice vantava un credito per le prestazioni svolte a favore di X. pari ad E. 4.477,02. Ha,

dunque, concluso chiedendo: "rigettare le domande di X. & Co. di Pa. X., in quanto del tutto infondate in fatto e diritto; nel merito, in via riconvenzionale: accertato che X. & Co. é tuttora debitrice della somma di E 4.477,02 a titolo di competenze per l'attività svolta da EM di Co. Re., condannarla al pagamento della somma di E 4.477,02, oltre interessi legali di mora, dalle scadenze al saldo, di cui al D. Lgs. 231/2002, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa; nel merito, in via subordinata: nel caso di accoglimento anche parziale della domanda dell'attrice, nella misura che fosse ritenuta dovuta, porre la suddetta somma in compensazione con l'importo di E 4.477,02, oltre interessi legali di mora, dalle scadenze al saldo, calcolati ex D. Lgs 231/2012, ovvero con la maggiore o minore somma accertata in corso di causa".

Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., parte attrice ha, altresì, domandato: b) Accertata la nullità del disciplinare di incarico in atti tra le società contendenti per le ragioni di cui alla narrativa e/o comunque di qualsivoglia ulteriore accordo avente a oggetto l'espletamento di attività riservate agli iscritti agli Albi professionali di commercialista e consulente del lavoro, respingere la domanda riconvenzionale proposta da E.-M. S.a.s. In via riconvenzionale: Accertata la nullità del disciplinare di incarico in atti tra le società contendenti per le ragioni di cui alla narrativa e/o comunque di qualsivoglia ulteriore accordo avente a oggetto l'espletamento di attività riservate agli iscritti agli Albi professionali di commercialista e consulente del lavoro, dichiarare illegittime e prive di cause le somme corrisposte dall'attrice a E.-Emme S.a.s. e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione della somma complessiva di E.6.296,00, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo e la rivalutazione monetaria.

Acquisiti documenti prodotti, escussi i testi ammessi, la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni, é stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e possono essere accolte nei limiti che seguono.

Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale é onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre é onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non é dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26).

1.Prova del contratto d'opera intellettuale.

Nel caso di specie, la società attrice ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale con la convenuta (cfr. doc. 2), volto alla gestione della contabilità (elaborazione dei dati, elaborazione modello 770, denuncia dei redditi, ecc.).

Deve ritenersi non contestato (alla luce delle difese di parte convenuta), e dunque, pacifico, il conferimento di un incarico relativo alla gestione delle incombenze relative al trasferimento della sede da Via P. (precedente sede legale) a via F..

2. Nullità del contratto d'opera intellettuale

Parte attrice ha invocato la nullità del contratto d'opera intellettuale concluso con la società convenuta, in ragione del fatto che molte delle attività oggetto del contratto erano riservate a soggetti iscritti ad albi professionali (di commercialista e consulente del lavoro; entrambi requisiti non posseduti dalle titolari dello studio convenuto). La difesa di parte convenuta ha, invece, affermato di non aver svolto alcuna delle predette attività, atteso che le stesse erano state svolte, su disposizione della EM, da professionisti terzi.

Va premesso che é la legge che determina quali siano le professioni intellettuali per le quali é necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 c.c.). Per salvaguardare gli interessi di chi fruisce dell'attività dei professionisti, la legge pretende che determinate attività, per la loro delicatezza, e per l'opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, sia nell'accesso sia nello svolgimento della professione ed anche sotto il profilo del rispetto della deontologia nei contatti con i clienti, possano essere svolte solo dai professionisti

iscritti in determinati albi. La finalità di prevedere che alcune attività siano riservate ai professionisti iscritti è quindi quella di rafforzare la tutela del privato che si avvale di un professionista, e di garantire indirettamente una maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati di ogni attività.

Nel caso in esame, le attività riservate ai soli professionisti iscritti sono, nel caso di specie, quelle individuate dalla L. n. 12 del 1979. L'art. 1 della predetta legge, rubricato "Esercizio della professione di consulente del lavoro al comma 1, prevede che: Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. L'art. 2 della medesima legge, rubricato "Oggetto dell'attività", prevede poi che: I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui dell'art. 1, comma 4, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente. Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale. Dalla lettura delle norme si ricava che è attività riservata al consulente iscritto all'albo, che ne risponde personalmente, quella connessa al compimento degli adempimenti relativi al personale dipendente, con ciò dovendosi intendere l'espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro.

Orbene, l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, da luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicché il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. Peraltro, al fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall'art. 2231 c.c., occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abitazione.

Tanto premesso, nel caso in esame parte delle attività svolte dalla società convenuta rientrano nelle attività riservate ad una determinata categoria professionale. Prova di tale affermazione si rinviene nelle stesse argomentazioni svolte dalla società convenuta che ha riferito di non aver svolto le predette attività, in adempimento del contratto concluso con la sig. Pa., direttamente, ma di averle fatte svolgere da professionisti abilitati (Studio Professional Consulting S.r.l., così come confermato anche dai testi escussi). Appare, pertanto, evidente come parte delle attività oggetto del contratto fossero riservate ad una determinata categoria professionale.

Alla luce dei principi sopra richiamati, deve concludersi che il contratto concluso dalle parti sia affetto da nullità. Del tutto inconferenti le difese svolte da parte convenuta atteso che:

- Le attività fatte svolgere dallo Studio Professional Consulting si riferivano ad un contratto concluso con la sig. Pa. (avente ad oggetto, come detto, attività riservate a professioni protette) e, dunque, la materiale esecuzione da parte di terzi non è idonea a far venir meno la causa di nullità (ex art. 2331 c.c.);

- Del tutto irrilevanti le sentenze della Suprema Corte invocate dalla difesa di parte convenuta, atteso che le stesse si riferiscono ad attività di consulenza in sé, attività del tutto diverse da quelle oggetto del presente contratto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone una declaratoria di nullità del contratto concluso tra le parti. I professionisti convenuti, pertanto, non hanno diritto al compenso invocato nella domanda riconvenzionale (che deve, pertanto, essere rigettata).

La domanda ex art. 2033 c.c. formulata da parte attrice merita accoglimento.

Costituisce insegnamento costante quello per cui (Sezioni Unite n. 14828 del 4.9.2012), "acclarata la mancanza di una "causa acquirenti" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso é quella di ripetizione di indebito oggettivo".

In accoglimento della domanda di indebito formulata dalla X., la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione, a parte attrice, della somma di euro 6.296,00. Essendo venuta meno la causa giustificatrice del contratto, il regime delle restituzioni é quello dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dall'effettivo versamento, ovvero dalla data della domanda giudiziale, a seconda che l'accipiens fosse o meno in mala fede (Cass. 15 gennaio 2007 n. 738; 2 agosto 2006 n. 17558; 12 dicembre 2005 n. 27334).

Ciò posto, gli interessi legali devono essere fatti decorrere dall'epoca dei pagamenti alla società convenuta (e, in particolare, dall'ultimo dei detti pagamenti, in data 14.7.2017, cfr. doc. 14).

3. Inesatto adempimento

Parte attrice, inoltre, ha specificamente allegato l'esistenza di un inadempimento qualificato. Parte convenuta, gravata del relativo onere, non ha dimostrato di aver diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Dai documenti prodotti é emersa la prova certa dell'inesatto adempimento della convenuta alle obbligazioni sulla stessa gravanti. Parte convenuta, infatti, era obbligata a svolgere tutte le attività necessarie per consentire al cliente il raggiungimento del risultato sperato (il disbrigo delle pratiche amministrative relative all'esercizio dell'attività di parrucchiere in Piazza F.)

In primo luogo si osserva che, come risulta chiaramente dall'esame della visura storica, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, la EM ha comunicato al Registro delle Imprese di Milano lo spostamento della sede legale della X. da via P. n. 16 a Piazza F. (doc. 2 di parte convenuta).

La difesa di parte convenuta ha dedotto che, con nota del 27.1.2016, la EM aveva comunicato al Comune di Milano il trasferimento della sede legale e non invece - come sostenuto dalla difesa di parte attrice in ragione dell'errore commesso dall'ente comunale - l'apertura di una nuova attività commerciale). In ragione del ricevimento di tale seconda comunicazione, l'amministrazione comunale ha dato avvio ai nuovi controlli sulla base del nuovo regolamento nelle more entrato in vigore (che prevedeva la presenza di un bagno con accesso fruibile dalle persone disabili).

Con riferimento a tale comunicazione, parte attrice ha però disconosciuto la firma apposta in calce all'istanza. Così come oggetto di disconoscimento é, altresì, la firma apposta in calce alla delega del 27.1.2016 (prodotta da parte convenuta in data 24.7.2019). La società convenuta non ha prodotto istanza di verifica e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., la mancata proposizione della relativa istanza equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova (cfr. Cass. n. 7302/93; n. 55/94; n. 2220/12).

Delle due predette scritture, pertanto, non si potrà tenere conto ai fini della decisione.

Dai documenti prodotti da parte attrice (doc. 6) é , altresì, emerso che l'ATS ha contestato alla società attrice lo svolgimento dell'attività in violazione delle norme vigenti (in particolare la mancata disponibilità di un servizio igienico conforme al DM 236/1989, in contrasto con l'art. 98 del nuovo Regolamento Edilizio). Il predetto Regolamento é entrato in vigore dopo la presentazione della prima SCIA.

Orbene, atteso che i controlli dell'ATS, come risulta dalla chiara indicazione letterale contenuta nei verbali di accertamento, sono stati effettuati sulla base della comunicazione del 27.1.2016 (erroneamente qualificata come SCIA dal Comune di Milano), appare evidente come parte convenuta - incaricata dall'attrice per curare le pratiche relative al trasferimento dell'attività in Piazza Fi. - avrebbe dovuto tempestivamente informare l'attrice rendendola edotta della necessità di chiedere al Comune di agire in autotutela e sanare il predetto errore (prendendo atto dell'esistenza di una precedente SCIA). Diversamente parte convenuta, come risulta dalla corrispondenza di posta elettronica prodotta sub doc. 10, si é limitata a suggerire all'attrice di chiedere una proroga per l'esecuzione dei lavori.

La condotta di parte convenuta - che ha presentato all'amministrazione comunale documenti senza l'autorizzazione dell'attrice (con firme sconosciute dall'attrice) ed ha ommesso di informare la sig. Pa. delle attività da compiere per evitare la chiusura dell'attività commerciale - deve ritenersi gravemente colposa.

Deve, pertanto, ritenersi provata la sussistenza dell'inadempimento della società convenuta e la sua colpa, ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Solo per completezza, deve rilevarsi come nel caso in esame sia da escludere la sussistenza di particolari difficoltà tecniche ex art. 2236 c.c., in ragione del fatto che gli errori commessi consistano in attività del tutto ordinarie per un professionista.

4. Danni risarcibili

Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'inesatto adempimento della convenuta asseritamente relativi ai costi sostenuti per l'apertura del negozio di Piazza Fi. ed al mancato guadagno conseguente alla chiusura dell'attività commerciale.

La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

In via generale, in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'ordinamento delimita l'ambito del pregiudizio patrimoniale giuridicamente risarcibile al danno che sia avvinto da nesso di causalità immediata e diretta con l'inadempimento dell'obbligazione da parte dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1223 c.c. e connotato dalla prevedibilità da parte del debitore al momento della conclusione del contratto, anche con riferimento al suo ammontare, ai sensi dell'art. 1225 c.c.

La prova del nesso di causalità e della prevedibilità del danno, che sono elementi costitutivi della responsabilità contrattuale da inadempimento, grava, ovviamente, sul creditore che é tenuto a fornire prova non solo della riferibilità causale immediata e diretta del danno lamentato alla prestazione mancata, ma anche della conoscenza o prevedibilità, da parte del debitore, di tutti gli elementi di fatto rilevanti al fine di consentirgli di prevedere il pregiudizio derivante alla controparte dall'inadempimento anche nel suo concreto ammontare.

Ancora in via generale si osserva che in tema di risarcimento del danno da inadempimento (o da inesatto adempimento), l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c. costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè , secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (cfr. Cass. 29.7.2011 n. 16763).

Nel caso in esame, non può ritenersi sussistente un nesso di causa tra la condotta della convenuta ed i danni lamentati dall'attrice. Ove, infatti, la sig. Pa. avesse eseguito i lavori relativi al servizio igienico accessibile alle persone disabili (la cui impossibilità é di

realizzazione é stata solo allegata, ma é rimasta del tutto sfornita di prova), la stessa avrebbe potuto proseguire nello svolgimento dell'attività di parrucchiere. Non vi sono, pertanto, elementi per ritenere che la decisione di cessazione dell'attività commerciale sia riconducibile alle violazioni contestate dall'ATS (e, dunque, all'inesatto adempimento della Emme E.).

Del pari infondata la domanda relativa al risarcimento dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni necessari per l'apertura del negozio di Piazza Fi, per le ragioni sopra indicate. I predetti costi, peraltro, sono stati necessari per l'espletamento dell'attività nei mesi successivi al trasferimento (ed hanno consentito i ricavi indicati da parte attrice).

In conclusione, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.

Le spese di lite, in ragione del rigetto della domanda risarcitoria, possono essere compensate al 30%, mentre nel resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:

- 1) Dichiarare la nullità del contratto d'opera intellettuale concluso tra le parti;
- 2) Condanna la E.-M. di Co. Re. & C. s.a.s. alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di euro 6.296,00, oltre interessi legali dalla data del 14.7.2017 sino al soddisfo;
- 3) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
- 4) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta;
- 5) Compensa al 30% le spese di lite e condanna, per la restante parte, la E.-M. di Co. Re. & C. s.a.s. al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.650,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 12 gennaio 2021

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2021